

Filippo Salvardi

**LA RELAZIONE
DI ATTESTAZIONE
IN AMBITO CONCORSALE**

**Linee guida,
tecniche di verifica contabile
e spunti pratici per gli attestatori**

**Un'analisi economico aziendale
alla luce di un'indagine empirica**

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Filippo Salvardi

**LA RELAZIONE
DI ATTESTAZIONE
IN AMBITO CONCURSUALE**

**Linee guida,
tecniche di verifica contabile
e spunti pratici per gli attestatori**

**Un'analisi economico aziendale
alla luce di un'indagine empirica**

FrancoAngeli

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

Copyright © 2014 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.*

*Ai miei Genitori
e a Ilia Diletta*


INDICE

Introduzione	pag.	9
I. Dati di riferimento delle procedure concorsuali	»	9
II. Obiettivi e metodologia di ricerca	»	13
1. Le analisi preliminari anche alla luce della L. 134/2012	»	17
1.1. Le abilitazioni professionali	»	17
1.2. L'indipendenza	»	18
1.2.1. I riferimenti normativi	»	20
1.2.2. Il concetto d'indipendenza: profili pratici	»	23
1.2.3. Il cumulo degli incarichi e le conseguenze della mancata indipendenza	»	27
1.3. I riferimenti formali	»	29
2. Illustrazione e analisi critica del piano	»	32
2.1. Qualità del piano	»	33
2.1.1. Sostenibilità finanziaria	»	34
2.1.2. Coerenza	»	35
2.1.3. Attendibilità	»	37
2.2. Verifiche di adeguatezza	»	41
2.2.1. Analisi di sensitività	»	41
2.2.2. Arco temporale	»	43
2.2.3. <i>Milestones</i>	»	46
3. Veridicità dei dati	»	48
3.1. L'oggetto della verifica e il ruolo degli altri revisori	»	49
3.2. Il sistema di controllo interno	»	53
3.3. Le tipologie di verifiche	»	57
3.3.1. Le verifiche preliminari	»	58
3.3.2. La verifica delle immobilizzazioni materiali	»	59
3.3.3. La verifica delle immobilizzazioni immateriali	»	61

3.3.4. La verifica delle partecipazioni e delle immobilizzazioni finanziarie	pag.	63
3.3.5. La verifica delle rimanenze	»	65
3.3.6. La verifica dei crediti e delle disponibilità liquide	»	67
3.3.7. La verifica dei debiti	»	70
4. Le attestazioni	»	74
4.1. Cautele	»	77
4.2. Attestazioni di concordati in continuità aziendale	»	78
5. L'indagine statistica	»	81
5.1. Gli obiettivi e il questionario formulato	»	81
5.2. Analisi dei risultati	»	88
5.3. Conclusioni	»	106
5.4. I limiti della presente indagine e i <i>disclaimer</i>	»	107
Indice delle figure	»	109
Bibliografia	»	111

I settori più colpiti sembrano essere quelli legati ai servizi, con 3.500 fallimenti solo nel 2013, seguiti da quelli dell'edilizia e dell'industria.

Fig. 2 – Fallimenti per macrosettore



Anche i concordati preventivi registrano una costante crescita, particolarmente elevata dal 2008 e fatto salvo per una lieve flessione nel terzo trimestre 2012, subito però recuperata nel 2013.

Fig. 3 – Andamento delle procedure non fallimentari



Nel secondo trimestre 2013 è poi proseguito il boom delle domande di concordato c.d. “in bianco” con oltre 1.200 istanze presentate. L’ampio utilizzo che le imprese italiane hanno fatto del concordato “in bianco” ha determinato una forte impennata anche dei concordati “tradizionali”: nel primo semestre dell’anno se ne contano più di 1000, cui corrisponde un aumento dell’87,5% rispetto alla prima parte del 2012.

Fig. 4 – I concordati in bianco





Fig. 5 – Tasso di crescita delle procedure non fallimentari



Dai dati indicati emerge subito l'importanza, nel contesto attuale, degli istituti elaborati dal legislatore per fronteggiare la crisi economica: i piani attestati *ex art. 67, 3° comma, lett. d)*, gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f.* e il concordato preventivo *ex art. 160 e ss. l.f.*

Le statistiche di cui in premessa, infatti, forniscono indicazioni dirette sulla rilevante diffusione della procedura concordataria mentre il crescente fenomeno dei fallimenti enfatizza l'importanza degli istituti preventivi.

Anche il legislatore, comprendendo il ruolo di tali strumenti nel fronteggiare la crisi, si è attivato in più momenti, per migliorarli e renderli più adatti all'attuale contesto.

Successivamente alla riforma del diritto fallimentare del 2006, infatti, attraverso diversi correttivi (da ultimo la L. 9 agosto 2013 n. 38), si è modificato l'originario testo della legge fallimentare.

Nessuno di essi si è tuttavia preoccupato di incardinare la relazione dell'attestatore, documento propedeutico per l'accesso a tutti e tre gli istituti, secondo uno schema non derogabile che ne fissasse, quanto meno, gli elementi essenziali.

È da dire che sul tema si rilevano interessanti pronunce di merito e di legittimità nonché importanti spunti dottrinali, ciò nonostante la giovinezza

dell'attuale legge fallimentare, così per come modificata dai citati correttivi, è causa di un non consolidato ed uniforme orientamento.

Ad oggi pertanto, seppur siano stati forniti diversi ed alquanto autorevoli contributi, non si dispone di *best practices* che riassumano lo stato attuale dell'arte in tema di criteri e di metodologie di redazione della relazione dell'attestatore. Tale circostanza suggerisce l'impostazione del presente progetto.

II. Obiettivi e metodologia di ricerca

Gli obiettivi

Alla luce della lacuna normativa individuata, il presente lavoro si propone, dapprima, di raccogliere i diversi spunti dottrinali e giurisprudenziali disponibili sul tema.

A tal proposito verranno esaminate, in primo luogo, le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tenuto conto dell'autorevolezza di cui godono tali materiali; saranno poi analizzate, ovviamente, le diverse pronunce giurisprudenziali a riguardo ed infine si ricercheranno gli elaborati degli esperti in materia.

Successivamente si tenterà di riunire il contenuto dei diversi materiali raccolti e di impostare un percorso di attestazione che tenga conto dell'attuale stato dell'arte in materia di relazioni di attestazione.

Il presente progetto si sostanzierà quindi nella costruzione ed esplicitazione di detto percorso con l'obiettivo di individuare uno schema ben preciso e delineato che possa costituire l'ossatura essenziale di una relazione d'attestazione.

A conclusione del lavoro, verrà effettuata l'analisi del percorso così individuato, rispetto alle prassi concretamente applicate. Lo scopo è quello di rilevare se le varie *best practices* e linee guida emanate da autorevoli fonti quali – tra gli altri – gli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti che redigono le relazioni, siano o meno tenute in considerazione ed in sostanza applicate.

L'indagine statistica – metodologia di ricerca

L'obiettivo dunque di rilevare se esista o meno un *gap* tra i modelli di riferimento teorici per la redazione delle relazioni di attestazione ed i comportamenti in concreto applicati dagli operatori del settore nella loro predisposizione verrà perseguito tramite un'inchiesta condotta mediante questionario. Si è ritenuto di adottare questo metodo di ricerca essendo l'analisi

che si vuole effettuare di tipo percettivo. Non si giungerà a risultati oggettivi, ma sarà possibile comprendere gli atteggiamenti dei soggetti coinvolti nella problematica.

Il questionario sarà costruito mediante domande a risposte chiuse in modo da limitare al massimo la soggettività di risposta.

Le possibili risposte che saranno a disposizione dei compilatori, come suggerito dalla dottrina e là dove possibile, saranno circoscritte ad una scala di valori a sei poli, così da forzare i rispondenti ad una presa di posizione nei confronti del quesito posto. Questi ultimi saranno infatti costretti a posizionarsi, alternativamente, nella “zona negativa” o nella “zona positiva” delle risposte, evitando così la convergenza delle stesse verso valori medi non particolarmente significativi.

L'indagine statistica – individuazione del campione

Tenuto conto degli obiettivi e della metodologia di ricerca adottata, avendo la necessità di rilevare i comportamenti di fatto applicati nella redazione delle relazioni di attestazione, si rende necessario individuare un campione di soggetti “esperti in materia”, che trattino quotidianamente le problematiche in esame e che possano offrire, sulla base dell'esperienza maturata, risposte significative.

Tenuto altresì conto che, su scala nazionale o regionale, non esiste un data base dei professionisti specializzati nelle materie oggetto dell'inchiesta², non è stato possibile progettare una selezione su basi statistiche del campione di riferimento. Si è deciso, pertanto, di utilizzare il metodo di campionamento noto in dottrina come “campionamento per obiettivi”³.

In particolare verranno ricercati soggetti che avranno dimostrato con il loro comportamento di possedere specifiche competenze in tema di gestione della crisi. Saranno a questo fine considerati comportamenti rilevanti l'iscrizione in elenchi specifici dei Tribunali e la partecipazione a Commissioni di Studio istituzionali.

Il campione sarà circoscritto agli iscritti all'Ordine di Milano che contemporaneamente risultino particolarmente attivi nelle tematiche inerenti il diritto fallimentare. Sarà possibile riscontrare tale dato sulla base dell'elenco dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di commissario giudiziale e/o di curatore fallimentare nel periodo 1.7.2010-30.6.2011 pubblicato sul sito del Tribunale di Milano – Sez. Fallimentare. Sarà inoltre

² Riva P., *L'Attestazione dei piani delle aziende in crisi*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 306.

³ Bailey K.D., *Metodi di ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 2009.

presa in esame la Commissione di Studio “Gestione Crisi d’impresa e Procedure Concorsuali” del medesimo Ordine al fine di rivolgere il questionario ai relativi componenti.

Con riguardo agli esiti attesi, alla luce di ricerche analoghe condotte su campioni simili⁴, si prevede di individuare un campione composto da circa 600 individui, tutti con elevata specializzazione in tematiche concorsuali, mentre il tasso di risposta al questionario atteso si attesta sul 20% circa.

Conclusioni

Concludendo, l’obiettivo della presente ricerca è di fornire un ausilio ai tecnici di materia nella redazione delle loro relazioni. L’elaborato non prenderà in esame gli strumenti forniti dalla riforma del diritto fallimentare del 2006 al fine di valutarne i risultati, né analizzerà l’efficacia o l’utilità delle relazioni dell’attestatore. Partendo, infatti, dal presupposto dell’obbligatorietà delle stesse si tradurranno le prassi adottate ed i contributi dottrinali e giurisprudenziali in *best practices* per la redazione delle relazioni.

⁴ Riva P., *op. cit.*, p. 308.

1. LE ANALISI PRELIMINARI ANCHE ALLA LUCE DELLA L. 134/2012

Nell'introduzione della relazione l'attestatore dovrebbe innanzitutto esplicitare le proprie qualifiche ed abilitazioni nonché il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Un professionista, affinché sia idoneo ad attestare le relazioni di cui agli artt. 67 comma 3, lett. d), 161 e 182-*bis* del r.d. 267/1942, deve soddisfare due tipologie di requisiti:

- i primi sono attinenti a particolari abilitazioni professionali di cui deve essere in possesso l'attestatore;
- i secondi, introdotti *ex lege* solo di recente con la conversione del d.l. n. 83 del 22 giugno 2012 nella l. n. 134 del 7 agosto 2012, attengono invece all'indipendenza di cui deve godere l'attestatore rispetto ai vari soggetti coinvolti nell'operazione di ristrutturazione.

La relazione dovrebbe poi proseguire con alcuni riferimenti formali intendendo con gli stessi, ad esempio, il richiamo all'assunzione di responsabilità del management e le fonti metodologiche utilizzate per la stesura dell'elaborato peritale.

1.1. Le abilitazioni professionali

I requisiti oggettivi, individuati per il tramite del combinato disposto degli artt. 28 e 67 comma 3 lett. d), prevedono che il professionista debba essere iscritto contemporaneamente al Registro dei Revisori Legali (già Registro Revisori Contabili) e ad uno dei seguenti Ordini professionali: dottori commercialisti, ragionieri, ragionieri commercialisti e avvocati.

Ancorché applicato raramente, l'attestatore può essere anche uno studio professionale associato o società tra professionisti, sempre che tutti i soci abbiano i requisiti professionali previsti per l'assunzione dell'incarico.

Si evidenzia che non possono svolgere il ruolo di attestatore i soggetti previsti al punto c) dell'art. 28, ossia coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Tale soggetti, infatti, non sono previsti dall'art. 67 comma 3 lett. d), richiamato per il concordato preventivo dall'art. 161 e per gli accordi di ristrutturazione dall'art. 182-*bis*.

Con riguardo poi all'incompatibilità prevista al comma 2 dell'art. 28 l.f. per la figura del curatore fallimentare (*coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento*), nonostante tale articolo non sia esplicitamente richiamato dall'art. 67 l.f., la maggior parte dei giudici¹ ritiene applicabili tali cause di incompatibilità anche alla figura dell'attestatore.

Tale interpretazione è coerente con il più generale concetto di indipendenza² che, ormai senza ombra di dubbio, deve essere applicato al professionista attestatore.

1.2. L'indipendenza

Il concetto d'indipendenza, da sempre ritenuto fondamentale da dottrina e giurisprudenza, è stato solo di recente recepito dalla normativa attraverso la L. 134/2012.

La lett. d), comma 3, dell'art. 67 l.f. è stata dunque così modificata: «[...] un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa

¹ Il 77,6% secondo un'indagine condotta da Uniprof Consorzi e da Osservatorio sulle Crisi, in nota di E. Ceccherini, "La qualificazione, l'indipendenza e la terzietà del professionista attestatore negli istituti concorsuali di gestione della crisi d'impresa e le diverse tipologie di relazioni o attestazioni", *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, n. 3/4/2011, p. 305-

² Che pare assorbire tutte le cause di incompatibilità di cui all'art. 28, comma 2, l.f.

e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399³ del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo [...]».

Innanzitutto, ancor prima dell'analisi del concetto d'indipendenza, si rileva che l'intento del legislatore di rafforzare l'attendibilità ed obiettività della relazione dell'attestatore recependo ciò che dottrina e giurisprudenza avevano già da tempo affermato, risulta in parte mortificato dalla scelta di lasciare la nomina dell'attestatore di esclusiva pertinenza del debitore.

A che tale nomina fosse di competenza dell'azienda si era, invero, già pervenuti⁴ anche prima dell'entrata in vigore del decreto sviluppo; l'attuale modifica della legge fallimentare pare quindi potesse essere l'occasione – sfumata – per la correzione di tale impostazione.

Preso atto del mancato recepimento da parte del legislatore della problematica in esame – questione da sempre dibattuta anche nell'assimilabile settore della revisione contabile⁵ – si segnala che taluna dottrina auspichebbe una svolta verso lidi più sicuri; obiettivo che riterrebbe raggiungibile favorendo una maggiore circolarizzazione delle notizie che attengono agli

³ Art. 2399 c.c.: «Cause d'ineleggibilità e di decadenza. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. [...]»

⁴ Bonfatti S., Falcone G., Mandrioli L., “La disciplina dell'azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa”, in AA.VV., *La disciplina dell'azione revocatoria nella nuova legge fallimentare e nei “fallimenti immobiliari”*, Milano, 2005, pp. 138 e ss.; Ferro M., “Piano attestato e di Risanamento”, in *Le insinuazioni al passivo*, a cura di M. Ferro, I, Padova, 2005, pp. 546 e ss.; Boggio L., *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi. Ricostruzione di una disciplina*, Milano, 2007, pp. 133 e ss.; Ceccherini E., *op. cit.*, p. 306;

In precedenza, forse, non vi era tesi uniforme in ambito di società per azioni o in accomandita per azioni.

⁵ Marchi L., *Principi di revisione aziendale*, Clueb, 1996, p. 93.